



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.010.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco
n. 02272540135 - R.E.A. LC-283619

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI ED ALLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEI SINDACI ED AI LIMITI AL CUMULO DELLE CARICHE DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 2 Racc. nn. 6 e 7 e dell'art. 3 Racc. n. 15 del Codice di Corporate
Governance

Modello di amministrazione e controllo tradizionale

Emittente: Technoprobe S.p.A.

(di qui in seguito indicata anche come "Technoprobe" o "Società")

Sito web

www.technoprobe.com - sezione "Governance/Documentazione societaria"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2024 previo parere
favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni in data 20 febbraio 2024



INDICE

INDICE.....	2
Art. 1 - Presupposti e obiettivo del documento.....	3
Art. 2 - Condizioni che possono compromettere l'indipendenza di un amministratore	3
Art. 3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	4
Art. 4 - Componenti dell'Organo di Controllo.....	4
Art. 5 - Relazioni Commerciali, Finanziarie o Professionali	4
Art. 6 – Remunerazione Aggiuntiva.....	5
Art. 7 – Valutazione di Indipendenza.....	6
Art. 8 – Criteri per il cumulo degli incarichi	6
Art. 9 – Procedure di accertamento per la valutazione di indipendenza	7



Art. 1 - Presupposti e obiettivo del documento

Il presente documento, adottato in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 2 Raccomandazioni nn. 6 e 7 e dall'art. 3 Raccomandazione n. 15 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana s.p.a. nel gennaio 2020 (di seguito, il "Codice di Corporate Governance"), individua:

(i) le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore nonché i criteri qualitativi e quantitativi in base ai quali il Consiglio di Amministrazione di TECHNOPROBE S.p.A. ("TECHNOPROBE" o "Società") valuta l'indipendenza stessa;

(ii) i criteri e le indicazioni relativi al numero massimo degli incarichi negli organi di amministrazione e controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società;

(iii) le procedure di accertamento e di verifica dei punti sub (i) e (ii), anche mediante rinvio alle norme del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, adottato con delibera in data 26 febbraio 2024.

Art. 2 - Condizioni che possono compromettere l'indipendenza di un amministratore

Sono indipendenti gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con TECHNOPROBE o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo di TECHNOPROBE¹;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente di TECHNOPROBE, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con TECHNOPROBE, ovvero di un azionista significativo di TECHNOPROBE (come sopra definito);

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con TECHNOPROBE, una sua controllata, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*²;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla TECHNOPROBE; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di TECHNOPROBE, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica⁴ e a quello previsto per la

¹ Per "azionista significativo" di TECHNOPROBE si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla TECHNOPROBE o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole su TECHNOPROBE.

² Per "*top management*" si intendono gli alti dirigenti individuati quali dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

³ Per "*top management* della controllante" si intende l'insieme costituito dagli alti dirigenti della controllante che non sono membri dell'organo di amministrazione della controllante medesima e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di quest'ultima e del gruppo ad essa facente capo.

⁴ Per "compenso fisso per la carica" si intende:



partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente⁵;

e) se è stato amministratore di TECHNOPROBE per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di TECHNOPROBE abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di TECHNOPROBE;

h) se è uno stretto familiare⁶ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze indicate al paragrafo 2.2 che precede. Se il Presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, la maggioranza dei componenti del comitato è composta da altri amministratori indipendenti. In ogni caso, il Presidente valutato indipendente non presiede il comitato competente in materia di remunerazione e il comitato competente in materia di controllo e rischi.

Art. 4 - Componenti dell'Organo di Controllo

In attuazione di quanto raccomandato dall'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di *Corporate Governance*, tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 e indicati al paragrafo 2.2 che precede.

Art. 5 - Relazioni Commerciali, Finanziarie o Professionali

Ai fini della lettera c) di cui all'art. 2 comma 2 che precede, sono di norma qualificate come significative le relazioni commerciali, finanziarie o professionali con TECHNOPROBE, con le società da essa controllate, con i relativi amministratori esecutivi o il top management, nonché con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla TECHNOPROBE o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management, (i "Soggetti

- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o sindaci o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero Consiglio;

- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo soggetto interessato all'interno dell'organo collegiale (presidente, vicepresidente), definito secondo le best practice previste dalla Raccomandazione 25 del Codice di Corporate Governance (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini di quanto previsto dalla presente Procedura.

⁵ Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice di *Corporate Governance*, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lett. a), del Codice medesimo, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice" anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

⁶ A tal fine, si considerano "stretti familiari" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).



Rilevanti”) che, in almeno uno dei tre esercizi precedenti all’assunzione della carica, risultino, singolarmente o cumulativamente, per ciascun esercizio superiori al 100% del compenso maggiore tra quelli percepiti dagli amministratori non esecutivi e dai sindaci per la carica e per l’eventuale partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno del precedente mandato (il “Parametro di Riferimento”).

Il precedente comma trova applicazione (i) con riferimento alle dichiarazioni di indipendenza rese dai candidati in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali, nonché (ii) in sede di prima valutazione dell’indipendenza di amministratori e sindaci successivamente alla nomina.

Successivamente all’assunzione della carica – e, pertanto, in corso di mandato – per potersi qualificare quali indipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera c) del presente Regolamento, amministratori e sindaci non devono intrattenere alcuna relazione commerciale, finanziaria o professionale con TECHNOPROBE o con le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, nonché con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla TECHNOPROBE o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Viceversa, con riferimento a eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute da stretti familiari di amministratori o sindaci, il Parametro di Riferimento trova applicazione rispetto a relazioni commerciali, finanziarie o professionali dagli stessi intrattenute sia nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, sia in ciascuno degli esercizi in corso di mandato.

Resta inteso che, ai fini della suddetta valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, nel caso di un amministratore o sindaco che sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo competente valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza, o che comunque attengono a importanti operazioni di TECHNOPROBE e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dal Parametro di Riferimento.

Art. 6 – Remunerazione Aggiuntiva

Ai fini della lettera d) di cui all’art. 2 comma 2 che precede, è di norma qualificata significativa la remunerazione aggiuntiva – intendendosi per tale la remunerazione riveniente da rapporti di lavoro, amministrazione o controllo – ricevuta da un amministratore o da un sindaco, nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, da parte di TECHNOPROBE o della sua società controllante o di una sua società controllata se, singolarmente o cumulativamente, per ciascun esercizio, è superiore al Parametro di Riferimento.

Per potersi qualificare quali indipendenti ai sensi della lettera d) di cui all’art. 2 comma 2 che precede, gli amministratori e i sindaci, successivamente all’assunzione della carica – e, pertanto, in corso di mandato e per ciascun esercizio – non devono percepire una remunerazione aggiuntiva, singolarmente o cumulativamente, superiore al 100% del Parametro di Riferimento da parte di TECHNOPROBE o della sua società controllante o di una sua società controllata.

Con riferimento agli stretti familiari di amministratori o sindaci, il Parametro di Riferimento trova applicazione sia rispetto a remunerazioni percepite nel corso di uno dei tre esercizi precedenti a quello di assunzione della carica, sia in ciascuno degli esercizi in corso di mandato.



Art. 7 – Valutazione di Indipendenza

In attuazione del presente Regolamento ed ai fini di quanto previsto nel Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più al profilo sostanziale che a quello formale.

Anche al ricorrere delle circostanze di cui sopra, resta in ogni caso ferma la facoltà, per il Consiglio, di valutare in concreto, e su base individuale, la situazione del singolo amministratore o sindaco interessato e di qualificarlo, se del caso, come indipendente.

In tale caso, l'organo collegiale fornisce adeguata e trasparente informativa circa le ragioni della disapplicazione di uno o più criteri in capo a ogni singolo amministratore o sindaco interessato, avendo cura che siano riportate nel verbale della riunione; le motivazioni di tale valutazione sono riportate altresì all'interno della relazione annuale sul sistema di *Corporate Governance*.

Con specifico riferimento all'esame delle significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali o delle significative remunerazioni aggiuntive, il Consiglio può valutare non indipendente un amministratore o un sindaco laddove, pur nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 6 che precedono, la valutazione complessiva delle circostanze rappresentate e degli ulteriori elementi disponibili, anche in considerazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, induca a ritenere non sussistente il requisito di indipendenza.

Art. 8 – Criteri per il cumulo degli incarichi

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali e, in particolare, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni ("Società Rilevanti").

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, definisce il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che gli amministratori della Società possono assumere in Società Rilevanti, stabilendo i seguenti criteri generali:

- gli amministratori esecutivi non possono assumere altri incarichi come amministratore esecutivo o sindaco in Società Rilevanti diverse da TECHNOPROBE e dalle società ad essa facenti capo;

- gli amministratori non esecutivi possono svolgere incarichi ulteriori per un massimo di 5 (cinque) come amministratore o sindaco in Società Rilevanti diverse da TECHNOPROBE e dalle società ad essa facenti capo, di cui non più di 2 (due) come amministratore esecutivo: ai fini del computo non rilevano le ulteriori società del medesimo gruppo.

I criteri generali sopra indicati sono derogabili con riferimento ad uno o più amministratori con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione e eventuali deroghe ai limiti definiti sono oggetto di informativa nella relazione annuale sulla corporate governance.

Il CEO non può assumere l'incarico di amministratore di un altro emittente diverso da TECHNOPROBE e dalle società ad essa facenti capo di cui sia già CEO un altro amministratore della Società (c.d. divieto di interlocking).

Gli amministratori non possono svolgere attività potenzialmente in concorrenza con la Società.

Gli amministratori sono tenuti ad informare tempestivamente di ogni significativa modifica intervenuta nelle cariche da essi ricoperte in altre società.



Art. 9 – Procedure di accertamento per la valutazione di indipendenza

È rimesso alla competenza del Consiglio di TECHNOPROBE valutare le relazioni che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore non esecutivo o di un sindaco.

Le procedure per l'accertamento e la valutazione dell'indipendenza sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione.